

## LA SENTENZA DEL MESE

**Cassazione Penale, Sez. IV, 2 maggio 2022, n. 16824**

**Infortunio sul lavoro dello studente di un istituto tecnico agrario e responsabilità conseguenti**

### **L'evento**

L'infortunio si è verificato in una azienda agricola annessa ad un istituto tecnico agrario.

Uno studente era stato incaricato di svolgere lavori di pulizia di un terreno facendo uso di un decespugliatore a lame rotanti e si infortunò per aiutare un altro studente, che, mentre a sua volta usava un decespugliatore, era scivolato e rischiava di essere colpito dalla lama. In particolare, l'infortunato cercò di afferrare l'asta dell'attrezzo e fu attinto al polso della mano sinistra dalla lama rotante riportando una ferita lacero contusa con **lesione del nervo mediano ulnare**.

Secondo la ricostruzione dei fatti gli studenti **furono incaricati di utilizzare il decespugliatore senza avere ricevuto alcuna istruzione o formazione preventiva e senza che il personale addetto all'azienda agricola fosse presente e fornisse loro assistenza**.

Al momento del fatto erano presenti in azienda E.N. e V.M. che sono stati ritenuti responsabili per aver consegnato il decespugliatore agli studenti senza sovrintendere ai lavori e vigilare sull'utilizzo di tale attrezzo di lavoro. Non era presente, invece, L.R. che è stato ritenuto responsabile del reato per aver fatto consegnare il decespugliatore agli studenti ancorché i ragazzi non avessero ricevuto alcuna adeguata formazione rispetto all'utilizzo di un attrezzo così pericoloso.

### **Ruoli dei soggetti imputati**

L.R. quale direttore della azienda agricola annessa all'Istituto Agrario e responsabile del servizio di prevenzione e protezione istituito in azienda

V.M. quale assistente tecnico addetto alla azienda agricola

E.N. quale operatore interno alla azienda

## Le sentenze di merito

Il Tribunale di Frosinone aveva ritenuto responsabili dell'infortunio L.R., E.N. e V.M.

Tali soggetti sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 113, 590 commi 1 e 3 cod. pen., in cooperazione colposa tra loro, per avere provocato allo studente lesioni personali dalle quali è derivata una malattia di durata superiore ai 40 giorni.

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone

Gli imputati sono stati condannati, con le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante contestata, **alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno e giorni quindici di reclusione ciascuno**. Tutti gli imputati, inoltre, sono stati condannati, in solido tra loro e con il responsabile civile (Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca), al **risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio. Alla parte civile è stata assegnata una provvisoria, provvisoriamente esecutiva, di € 100.000,00**.

## Il ricorso in Cassazione

**L.R. direttore della azienda agricola annessa all'Istituto Agrario e responsabile del servizio di prevenzione e protezione istituito in azienda**

Travisamento dei fatti, violazione delle regole che devono presiedere alla valutazione della prova e illogicità della motivazione.

Sostiene, in particolare:

- che pur non essendo presente in azienda quando si verificò l'infortunio, è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli sull'assunto che, nel corso di una telefonata intervenuta con E.N. all'inizio della mattinata, avesse incaricato quest'ultimo di consegnare il decespugliatore ai ragazzi; invece sostiene di aver detto a E.N. di tenere impegnati i ragazzi nell'irrigazione delle piante, nella pulizia degli spazi incolti e in altre simili attività in attesa del suo arrivo, che sarebbe avvenuto nella tarda mattinata essendo egli impegnato in istituto per gli scrutini di fine anno. Osserva che i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto provato il contenuto della telefonata sulla base delle dichiarazioni di E.N., ritenendo che le stesse fossero riscontrate dalla deposizione del teste M.E. (che ha dichiarato di aver udito la telefonata) e da una fotografia del telefono cellulare di E.N. che documenta la chiamata in entrata. **Rileva che si tratta di riscontri insufficienti perché confermano che la telefonata vi fu, ma non ne provano il contenuto, che emerge soltanto dalle dichiarazioni**

di E.N. il quale, avendo materialmente consegnato il decespugliatore ai ragazzi, aveva tutto l'interesse a sostenere di averlo fatto su disposizione del direttore.

## **V.M. quale assistente tecnico addetto alla azienda agricola**

Errore nella lettura e interpretazione dei fatti di causa.

In particolare, deduce che **dalle testimonianze acquisite non emergerebbe affatto - come sostiene invece la sentenza impugnata - che fu lui a consegnare il decespugliatore ai ragazzi**. Sostiene che non rientrava tra le sue mansioni quella di consegnare attrezzature agli studenti e coadiuvarli nelle attività pratiche. Sottolinea che tra i suoi compiti non c'era quello di custodire le attrezzature dell'azienda agricola e partecipare alle attività didattiche.

**Lamenta anche il mancato riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato che avrebbe modificato il decespugliatore sostituendo al filo, di cui l'attrezzo era originariamente dotato, la lama rotante che produsse la lesione.**

## **Decisione della Suprema Corte**

### **Sulla posizione di L.R.**

La circostanza che L.R. abbia incaricato E.N., attraverso una telefonata, di munire i ragazzi di decespugliatore per iniziare le pulizie dell'azienda è dimostrata «da tre elementi di prova» costituiti:

- 1) dalle “dichiarazioni rese dal E.N. nel corso del suo esame”;
- 2) dalla fotografia del suo telefono cellulare che documenta una chiamata in entrata dal cellulare di L.R.;
- 3) dalla deposizione della teste M.E., della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare. Tale teste ha confermato di “aver udito la telefonata nella quale L.R. forniva a E.N. le istruzioni di cui si è detto”; fa dunque riferimento a elementi di conoscenza che la teste avrebbe acquisito direttamente, non "de relato" come il ricorrente sostiene. Tale percorso argomentativo non è carente né contraddittorio. Le dichiarazioni rese dal coimputato E.N., infatti, sono state valutate attendibili sulla base di precisi riscontri nel rispetto delle regole di valutazione della prova previste

**Per quanto esposto il ricorso proposto da L.R. è infondato e deve essere respinto.**

## Sulla posizione di V.M.

Il ricorso si limita a chiedere una rilettura in senso favorevole al ricorrente delle prove raccolte nel corso del giudizio riproponendo argomenti già sollevati e respinti dalle sentenze di merito con motivazioni congrue e non manifestamente illogiche. Secondo i giudici di appello, le discordanze emerse nelle dichiarazioni degli studenti non dimostrano l'inattendibilità dei testimoni che, fino al momento dell'infortunio stavano vivendo una normale mattinata di lavoro all'aperto in una condizione psicologica che non li predisponeva ad una attenzione particolare. **A detta dei giudici di merito, le testimonianze raccolte, valutate nel loro insieme, dimostrano che V.M. e E.N. erano entrambi presenti quando i decespugliatori furono affidati agli studenti, li accompagnarono sul pendio da ripulire e si allontanarono senza preoccuparsi di istruirli nello svolgimento del lavoro né verificare che non si ponessero in situazione di pericolo.** Si deve ricordare, allora, che - salva la verifica della congruità e logicità della motivazione, verifica che la sentenza impugnata supera ampiamente - non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti». (Sez. V, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedito, Rv. 271623; Sez. II, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362)

Sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, l'evento lesivo fu causato da una condotta attiva di V.M. che, **consegnando un apparecchio pericoloso agli studenti (o concorrendo con E.N. nella consegna), non istruendoli su come utilizzarlo, non restando a vigilare su tale utilizzo, determinò l'insorgere di una situazione di rischio.** Muovendo da queste premesse, le sentenze concludono che **V.M. assunse una posizione di garanzia** nei confronti degli studenti, conclusione che il ricorrente contesta sottolineando di essere un assistente tecnico, di non avere compiti didattici, di non aver ricevuto indicazioni da L.R. rispetto alle attività che i ragazzi dovevano svolgere, di non avere mai ricevuto l'incarico di custodire l'attrezzatura utilizzata in azienda.

Osserva la Cassazione in proposito che, secondo la migliore giurisprudenza di legittimità, **l'agente che, trovandosi a operare in una situazione di pericolo immediatamente percepibile, contribuisce con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento è responsabile ai sensi dell'art. 113 cod. pen. a prescindere dalla posizione di garanzia concretamente ricoperta** (Sez. IV, n. 46408 del 14/12/2021, Pisaniello, Rv. 282556; Sez. IV, n. 43083 del 03/10/2013; Redondi, Rv. 257197) e che, alla luce di tali assorbenti considerazioni, i rilevi mossi dal ricorrente risultano privi di fondamento.

Sul mancato riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, che avrebbe modificato il decespugliatore sostituendo al filo, di cui l'attrezzo era originariamente dotato, la lama rotante che

produsse la lesione la Suprema Corte afferma che la sostituzione della lama non è certa e, se avvenne, non fu compiuta dagli studenti bensì dagli assistenti. Peraltro, non si trattò della sostituzione di una lama ad un filo, ma, al massimo, della sostituzione di una lama con un'altra. Il ricorso non chiarisce sulla base di quali elementi di prova tali circostanze risulterebbero smentite e la sentenza d'appello sottolinea che, quand'anche la tesi difensiva fosse provata, ciò non varrebbe ad escludere la responsabilità degli imputati, **i quali fornirono l'attrezzo agli studenti e, pertanto, avrebbero dovuto impedire loro di modificarlo aumentandone la pericolosità.** Il ricorrente, pertanto si limita ad allegare un comportamento colposo della persona offesa, ma non indica da quali elementi di prova dovrebbe essere dedotto sicché, per questa parte, il ricorso difetta di specificità e autosufficienza.

**I motivi di ricorso proposti da V.M. sono dunque in parte infondati in parte inammissibili**

**La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.**